

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**389 / 2024 del 10/09/2024**

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO E AREU - AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER L'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO E AREU - AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER L'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO, altresì, che:

- la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, prevede "... Al fine di garantire lo sviluppo integrato dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU";
- la sopra citata DGR n. XI/2703/2019, prevede che nell'ambito degli accordi tra ASST/IRCCS e le Scuole di Specializzazione delle Università, pubbliche e private, qualora gli stessi prevedano percorsi formativi nell'area correlata all'emergenza urgenza pre-ospedaliera deve essere previsto e disciplinato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 33/2009, il contributo di AREU per le attività dalla stessa dirette, coordinate e svolte presso le AAT, le postazioni di soccorso e le SOREU, presenti presso ASST/IRCCS nelle relative strutture collegate/complementari. ...";
- il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421”, in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;
- il D. Lgs 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle Direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la Direttiva 93/16/CEE”;
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” ed in particolare l'art. 29 che disciplina la relazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca e l'art. 34 che definisce e regola la partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”;
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

DATO ATTO che AREU, con lettera di intenti del 14.02.2024, prot. AREU n. 5392/2024 ha manifestato all'Università degli Studi di Milano l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività didattiche formative, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, mettendo a disposizione le proprie strutture, attrezzature e personale;

CONSIDERATO che, a seguito di intercorsa corrispondenza tra gli Enti, note prot. AREU nn. 12500 del 02.05.2024, 12581 del 03.05.2024 e 18844 del 04.07.2024 è stato concordato tra le parti il testo di convenzione della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, allegata al presente provvedimento;

DATO ATTO che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che:

- AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell' Allegato “A”, parte integrante della convenzione. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
 - Articolazioni Territoriali (AAT);
 - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
 - Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU);
- i medici in formazione iscritti alla sopra citata scuola di specializzazione potranno svolgere l'attività di formazione specialistica presso le postazioni MSA2 dislocate nel territorio afferente ad ogni AAT e SOREU. L'assegnazione degli specializzandi e la rotazione presso le postazioni MSA2 verranno stabilite da AREU d'intesa con il

Direttore della Scuola di Specializzazione;

- AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);
- la convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione e avrà una durata pari a quella del corso di studio di 5 anni (cinque), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU per l'intera durata della convenzione, sono pari in € 49.500,00 IVA inclusa, determinati dall'erogazione dei buoni pasto a favore degli specializzandi e dall'attività di sorveglianza sanitaria, in particolare, per quest'ultima i costi verranno sostenuti sulla base delle convenzioni in essere;

PRESO ATTO che il Proponente il procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare la convenzione tra AREU e l'Università degli Studi di Milano, procedendo altresì alla sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante del presente provvedimento, per l'attività didattica integrativa della Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore;
2. di dare atto che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell' Allegato "A", parte integrante della convenzione. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
 - Articolazioni Territoriali (AAT);
 - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
 - Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU);
3. di dare atto che AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della

salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D. Lgs. 101/2020);

4. di dare atto che la convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione e ha una durata pari a quella del corso di studio di 5 anni (cinque), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;
5. di dare atto che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU per l'intera durata della convenzione, sono pari a € 49.500,00 IVA inclusa i quali verranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 come di seguito:

BUONI PASTO:

Conto	Descrizione	Anno	Costo
30.20.31.23	TICKET RESTAURANT PER NON DIPENDENTI (COMMERCIALE)	2024	€ 1.400,00
		2025	€ 8.400,00
		2026	€ 8.400,00
		2027	€ 8.400,00
		2028	€ 8.400,00
		2029	€ 7.000,00

SORVEGLIANZA SANITARIA:

Conto	Descrizione	Anno	Costo
30.20.24.95	ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI ATS/ASST/FONDAZIONI DELLA REGIONE	2024	€ 250,00
		2025	€ 1.500,00
		2026	€ 1.500,00
		2027	€ 1.500,00
		2028	€ 1.500,00
		2029	€ 1.250,00

6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32

comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL
DOLORE**

TRA

Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158 rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini, nato a Milano il 19.05.1956, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono, di seguito indicata come **Università**

E

AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con sede legale in Milano, Viale Monza n. 223 e sede amministrativa in Milano, Via Alfredo Campanini n. 6, cap. 20124, Cod. Fisc. e Part. IVA 11513540960, Pec: protocollo@pec.areu.lombardia.it, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Massimo Lombardo, di seguito indicata come **AREU** - di seguito congiuntamente "Parti" -

PREMESSO CHE

1. Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;
2. AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 LR 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 con il compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di coordinare le attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto, persone ed organi, unitamente alla gestione del servizio di "Numero Unico

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 80,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

Emergenza 112" e del "Numero Europeo Armonizzato" (NEA) 116117, per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità;

3. la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;

4. l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, prevede "... Al fine di garantire lo sviluppo integrato dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU";

5. la sopra citata DGR n. XI/2703/2019, prevede che nell'ambito degli accordi tra ASST/IRCCS e le Scuole di Specializzazione delle Università, pubbliche e private, qualora gli stessi prevedano percorsi formativi nell'area correlata all'emergenza urgenza pre-ospedaliera deve essere previsto e disciplinato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 33/2009, il contributo di AREU per le attività dalla stessa dirette, coordinate e svolte presso le AAT, le postazioni di soccorso e le SOREU, presenti presso ASST/IRCCS nelle relative strutture collegate/complementari...";

6. AREU, con lettera di intenti del 14.02.2024 ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività didattiche formative, finalizzate in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore mettendo a disposizione le proprie strutture, attrezzature e personale;

7. l'Università e AREU, con il presente atto, intendono stipulare una convenzione per l'attività didattica integrativa della scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore.

RICHIAMATI

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;

- il D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";

- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23);

- l'art. 27 del D.P.R. n 382/80 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" statuisce che alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle

universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

- l'art. 1, comma 1 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" stabilisce che le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica" all'art. 1 lettera e) indica i corsi di specializzazione tra i corsi di studio universitari e all'art. 3 comma 7, individua gli obiettivi e le modalità di istituzione dei corsi di specializzazioni;

- il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 ss. mm. ii. reca "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;

- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";

- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

- il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le università lombarde sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca approvato con Delibera della Giunta Regionale n. XI/ 7437 del 30/11/2022.

PREMESSO

- l'art. 34 e seguenti del D. Lgs. n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3° del D.l. n.

68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;

- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, dei medici in formazione;

- Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:

- o Consiglio telematico della Scuola di Specializzazione in data 22.04.2024;
- o Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 06.05.2024;
- o Senato Accademico in data 11.06.2024.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Strutture messe a disposizione)

AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia,

indicate nell' Allegato "A", parte integrante della presente convenzione.

In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:

- Articolazioni Territoriali (AAT);
- Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
- Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU).

I medici in formazione iscritti alla sopra citata scuola di specializzazione potranno svolgere l'attività di formazione specialistica presso qualsiasi sede di AAT, postazione MSA2 dislocata sul territorio regionale, secondo un sistema di rotazione coordinato dai Direttori delle AAT, e le SOREU.

Per le esigenze didattiche formative della scuola di specializzazione vengono messi a disposizione i servizi, le attrezzature e le attività fornite dalle strutture sopra indicate.

Le strutture sopra specificate, in quanto strutture complementari, possono anche non essere accreditata dall'Osservatorio Nazionale ai sensi del D.l 13 giugno 2017 n. 402.

Art. 3 (Impegni assunti dall'Università)

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato "A", unicamente per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

Art. 4 (Disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica)

L'attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata in base alla normativa vigente, in particolare quella dell'Unione Europea, del D.lgs. n.

368/1999 e s.m.i., del D.l. 13 giugno 2017 n. 402, del D.l. 4 febbraio 2018 n. 68

e della L. Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alle attività mediche delle strutture presso le quali è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale.

L'Università comunica ad AREU l'elenco dei nominativi degli specializzandi con i relativi dati anagrafici e il periodo di frequenza, almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività, al seguente indirizzo mail: protocollo@areu.lombardia.it.

Successivamente AREU comunica all'Università, all'indirizzo email: specialita.anestesia@unimi.it, l'assegnazione degli specializzandi presso l'AAT di riferimento, preventivamente condivisa con il Direttore della Scuola di Specializzazione e, conseguentemente, l'Università informa lo specializzando.

Nel contempo AREU comunica alle ASST presso le quali sono dislocate le strutture formative, le assegnazioni degli specializzandi.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del tutor operativo e del tutor accademico come individuati nel successivo art. 5.

La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva autonomia e attribuzione di responsabilità sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuati e i responsabili delle strutture nelle quali svolge la formazione.

Le attività svolte dal medico in formazione specialistica sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione.

Art. 5 (Attività libero professionale degli specializzandi)

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico in formazione specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione e ogni ulteriore rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo l'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

Art. 6 (Attività didattica del personale sanitario)

Le funzioni di tutoraggio degli specializzandi sono garantite dal personale medico specialista, individuati come tutor operativi, dipendenti delle

ASST/IRCCS convenzionate con AREU per l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, che risultano in turno al momento dello svolgimento del percorso formativo presso le AAT, MSA2 e SOREU.

I tutor operativi verranno associati nel libretto elettronico alla struttura di appartenenza e riceveranno le credenziali per convalidare le attività svolte dallo specializzando sotto la loro guida e supervisione costante.

I direttori delle AAT e i referenti clinici delle SOREU sono individuati come tutor accademici e partecipano alle procedure di valutazione del medico in formazione, sentiti i tutor operativi.

I tutor accademici seguono gli specializzandi nel percorso formativo e inseriscono nel libretto elettronico il giudizio finale sull'attività svolta dallo specializzando stesso, sentiti anche i tutor operativi.

Il personale non universitario che presta attività assistenziale presso AREU partecipa, compatibilmente con i propri impegni istituzionali, all'attività didattica tipo formale e tutoriale della Scuola di Specializzazione previa deliberazione del Consiglio della Scuola, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l'Università.

Detto Personale potrà partecipare alle attività didattiche previa autorizzazione del datore di lavoro o chi per esso, senza onere alcuno per l'Università, fatto salvo il consenso degli interessati.

A detto personale, impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite, è conferita dall'Università la qualifica di "tutor", (nelle modalità indicate sopra) e di "professore a contratto" (per l'attività didattica di tipo formale, con incarico di titolare di insegnamento).

L'attività didattica è certificata dall'Università ai fini del curriculum professionale.

AREU provvede a rilevare l'attività didattica prestata, svolta a favore dell'Università, mediante contabilizzazione delle ore effettivamente svolte.

Art. 7 (Oneri delle parti contraenti)

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per AREU e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione e cioè gli oneri relativi ai buoni pasto, alla copertura assicurativa e alla sorveglianza sanitaria.

Art. 8 (Servizi)

AREU, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie. La stessa consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere.

I medici in formazione utilizzano le divise fornite da AREU e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dall'Università, con l'indicazione della Scuola.

Art. 9 (Copertura assicurativa)

AREU, individuato dal Consiglio della Scuola come sede temporanea della rotazione dello specializzando, garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni

derivanti dall'esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente, ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D.Lgs. n. 368/1999.

Il medico in formazione specialistica, al pari del personale dipendente, può richiedere l'estensione della polizza anche per la colpa grave dietro il pagamento di una quota integrativa, a carico dello specializzando secondo quanto disposto dall'art. 10 c. 3 della L. n.24/2017.

Art. 10 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i medici in formazione specialistica, che svolgono attività presso le strutture messe a disposizione da AREU per le attività della Scuola di Specializzazione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori".

AREU, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D. Lgs. dallo stesso effettuata, assicura ai medici in formazione specialistica, esclusivamente per le attività svolte nelle strutture dell'AREU medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei

lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.lgs. 101/2020). In particolare, l'Università è garante della "Formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D. Lgs. 81/08, così come definita dall'Accordo in

Conferenza Permanente per i rapporti Stato Regioni 21.12.2011 e ss. mm. ii., attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale.

AREU garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dell'ente convenzionato, per le attività svolte nei locali e spazi di AREU. In particolare, su AREU ricadono:

gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) e all'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, con riferimento alla formazione specifica) del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii. e così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;

la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali, laddove previsti la sorveglianza sanitaria degli specializzandi in funzione degli specifici rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 41D. Lgs. 81/2008.

I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati da AREU, ove previsti.

Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare al Medico Competente di AREU la "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica", rilasciata dal Medico Competente nominato dall'Università.

AREU è tenuto a garantire l'adozione delle misure terapeutiche e profilattiche, nonché degli altri incombenenti derivanti in caso di infortunio o

constatato rischio biologico. Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, AREU e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione, potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia. AREU è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 11 (Trattamento dati personali)

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali dei medici in formazione ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dai medici in formazione nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la

condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, AREU è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 10 della presente convenzione.

AREU si impegna a nominare i medici in formazione che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E. I medici in formazione potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come

previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy> nella sezione "Le informative sulla privacy e la gestione dei dati": "Informativa per Enti in convenzione per attività di tirocinio (11 ottobre 2022)" per AREU, e "Informativa per studenti, laureati, partecipanti ai test di ammissione, studenti in mobilità internazionale (15 giugno 2022)" per i medici in formazione.

AREU, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo <https://www.areu.lombardia.it/web/home/informative>, nella sezione "Informative": "Informativa convenzioni" pwe l'Università e "Informativa privacy – Formazine" per i medici in formazione, ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall'Università, "Informative").

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di

ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali data breach secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 12 (PIAO e Codici di Comportamento)

Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto .

Art. 13 (Durata ed efficacia)

La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione e avrà una durata pari a quella del corso di studio di 5 anni (cinque), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La volontà di recedere dalla presente convenzione, in tutto o in parte, dovrà essere comunicata all'altra parte mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno 6 mesi prima rispetto alla naturale data di scadenza dell'accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

L'interesse al rinnovo può essere formalizzato mediante scambio di corrispondenza tra le Parti, da perfezionarsi entro 30 (trenta) giorni prima della scadenza. La convenzione è da intendersi prorogata per il periodo necessario al completamento del relativo iter deliberativo.

Qualora la manifestazione di intenti dovesse pervenire successivamente, le Parti si determineranno per la proroga degli effetti della convenzione per il

periodo necessario al completamento dell'iter di approvazione dell'accordo-

Per le ipotesi di proroga le parti danno atto che i rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità.

Art. 14 (Modifiche)

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 15 (Imposta di bollo e registrazione)

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) da AREU.

L'Università si impegna a corrispondere all'Ente convenzionato, dopo la sottoscrizione del presente accordo, in seguito a richiesta dell'Ente, un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 16 (Controversie)

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente convenzione, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

per Università degli Studi di Milano

IL RETTORE

Prof. Elio Franzini

per AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Massimo Lombardo

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Allegato A alla convenzione

Strutture, attrezzature e personale messi a disposizione da AREU per le esigenze didattico scientifiche della Scuola di Specializzazione in ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE:

- le 12 Articolazioni dell'Agenda Territoriali (AAT) distribuite sul territorio regionale (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese) che gestiscono il sistema delle postazioni dei mezzi di soccorso;
- i mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2) con équipe sanitaria composta da medico e infermiere;
- le 4 Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza (SOREU) sovra-provinciali, con funzione di assicurare la gestione dei soccorsi:
 - SOREU Area Metropolitana (Milano)
 - SOREU Area dei Laghi (Como)
 - SOREU Area Alpina (Bergamo)
 - SOREU Area della Pianura (Pavia).